

## DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),  
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

## COMITATO SCIENTIFICO

Ulrico AGNATI (Urbino), Francesco AMARELLI (Napoli “Federico II”),  
Francesco ARCARIA (Catania), Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna),  
Mariagrazia BIANCHINI (Genova), Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria  
CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel CARRIÉ (Paris EHESS), Feliciano  
COSTABILE (Reggio Calabria), Victor CRESCENZI (Urbino), Lucio DE  
GIOVANNI (Napoli “Federico II”), Lietta DE SALVO (Messina), María  
Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo FASCIONE (Roma Tre),  
Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo FUSCO (Macerata),  
Francesca GALGANO (Napoli “Federico II”), Stefano GIGLIO (Perugia),  
Peter GRÖSCHLER (Mainz), Julia HILLNER (Bonn), Carlo LANZA (Università  
della Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio  
LICANDRO (Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Andrea LOVATO (Bari),  
Francesco Maria LUCREZI (Salerno), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo  
PEPPE (Roma Tre), Stefania PIETRINI (Siena), Salvatore PULIATTI (Parma),  
Boudewijn SIRKS (Oxford), Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

## COMITATO EDITORIALE E DI REDAZIONE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Paola BIAVASCHI (Insubria), Maria Luisa  
BICCARI (Urbino), Paola Ombretta CUNEO (Milano Bicocca), Federica DE  
IULIIS (Parma), Monica DE SIMONE (Palermo), Emily HURT (John Cabot  
University), Rossella LAURENDI (Genova), Esteban MORENO RESANO  
(Zaragoza), Andrea PELLIZZARI (Torino), Peter RIEDLBERGER (Bamberg),  
Silvia SCHIAVO (Ferrara) – *In Redazione*: Francesco BONO (Parma), Francesco  
Edoardo Maria COLOMBO (Insubria), Marco CRISTINI (Firenze), Linda DE  
MADDALENA (Bern), Glenda FRANCONI (Perugia), Andreas HERMANN  
(Tübingen), Lorenzo LANTI (Milano Statale), Sabrina Lo IACONO (Milano  
Statale), Silvia MARGUTTI (Perugia), Maria Sarah PAPILO (Napoli “Federico  
II”), Michele PEDONE (Pisa), Pierluigi ROMANELLO (Napoli “Federico II”),  
Francesca ZANETTI (Parma), Manfredi ZANIN (Bielefeld)

La pubblicazione dei contributi non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico è subordinata alla valutazione positiva espressa da due referee con il sistema di peer review in double blind.



Jean-Michel Carrié

*Dubium sapientiae initium*  
(R. DESCARTES, *Meditationes de prima philosophia*)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA  
COSTANTINIANA

PER I CINQUANT'ANNI DELLA  
"COSTANTINIANA"

XXVI  
ORIENTE E OCCIDENTE  
IN DIALOGO

IN ONORE DI JEAN-MICHEL CARRIÉ



*Il volume è stato curato da Carlo Lorenzi e Marialuisa Navarra*

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono  
tematiche del Convegno 2023  
dell'Accademia Romanistica Costantiniana  
organizzato in collaborazione con  
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXVI

PER I CINQUANT'ANNI DELLA "COSTANTINIANA"

Oriente e Occidente in dialogo

in onore di Jean-Michel Carrié

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, ali&no editrice, 2025

pp. 784; 24 cm

ISBN 978-88-6254-327-9

ISSN 1973-8293

---

© 2025 by Università degli Studi di Perugia

[www.alienoeditrice.it](http://www.alienoeditrice.it)

[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)

Il materiale di questa pubblicazione può essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons  
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).



Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

MICHELE PEDONE  
*Università di Pisa*

LE ORIGINI DELLA *MANUMISSIO IN ECCLESIA*  
TRA ORIENTE E OCCIDENTE\*

1. *Il resoconto di Sozomeno*

Nel novero delle numerose notizie sulla legislazione imperiale trādate dalla storiografia ecclesiastica tardoantica si inserisce un passo di Sozomeno, in cui si riferisce dei provvedimenti che avrebbero introdotto nell'ordinamento la forma di affrancamento nota come *manumissio in ecclesia*. Il passaggio in questione è il seguente:

Soz., *HE* 1.9.6-7: 6. Εἰς τοῦτο δέ με προελθόντα γραφῆς ἄξιον μὴ παραλιπεῖν τὰ νενομοθετημένα ἐπ' ὠφελείᾳ τῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐλευθερουμένων. Ὑπὸ γὰρ ἀκριβείας νόμων καὶ ἀκόντων τῶν κεκτημένων πολλῆς δυσχερείας οὔσης περὶ τὴν κτήσιν τῆς ἀμείνονος ἐλευθερίας, ἣν πολιτείαν Ῥωμαίων καλοῦσι, τρεῖς ἔθετο νόμους ψηφισάμενος πάντας τοὺς ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐλευθερουμένους ὑπὸ μάρτυσι τοῖς ἱερεῦσι πολιτείας Ῥωμαϊκῆς ἀξιοῦσθαι. 7. Ταύτης τῆς εὐσεβοῦς ἐφευρέσεως εἰσέτι νῦν ὁ χρόνος φέρει τὸν ἔλεγχον, ἔθους κρατοῦντος τοὺς περὶ τούτου νόμους προγράφεσθαι ἐν τοῖς γραμματείοις τῶν ἐλευθεριῶν. Ὁ μὲν δὴ Κωνσταντῖνος τοιαῦτα ἐνομοθέτει καὶ διὰ πάντων ἐσπούδαζε τὴν θρησκείαν γεραίρειν·

\* The research leading to these results has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation program (Grant agreement no. 101001991); ERC–AntCoCo project, Otto-Friedrich-Universität Bamberg – Principal Investigator: P. Riedlberger. I am grateful to Noel Lenski, Lorenzo Livorsi, Aldo Petrucci and Peter Riedlberger for their remarks and suggestions.

ἦν δὲ καὶ καθ' ἑαυτὴν εὐκλεῆς διὰ τὴν ἀρετὴν τῶν· τότε μετιόντων αὐτήν.

(6. Giunto a questo punto dell'opera non mi pare opportuno tralasciare quanto è stato legiferato nell'interesse di coloro che sono manomessi *in ecclesia*. Infatti, essendovi – a causa della rigidità delle leggi, anche non volendolo i padroni – grande difficoltà con riguardo all'acquisto della più completa libertà, che chiamano cittadinanza romana, Costantino emanò tre leggi, stabilendo che tutti coloro che fossero manomessi *in ecclesia* al cospetto dei religiosi avrebbero ottenuto la cittadinanza romana. 7. Di tale pia innovazione il tempo presente porta ancora oggi la testimonianza, vigendo il costume di scrivere in testa agli atti delle manomissioni<sup>1</sup> le leggi riguardanti tale argomento. Costantino introdusse tali leggi e tramite tutte queste intese rendere onore alla religione; essa, tuttavia, aveva già per sé stessa un nome onorato per la virtù di coloro che allora la seguivano).

Il testo in esame desta numerosi profili di interesse: si tenterà qui, per restare nel tema prescelto, di dare rilievo a quelli più prettamente attinenti all'attività di normazione svolta tra Oriente e Occidente, seppure ciò imponga alcuni accenni, seppur sintetici, ad altre problematiche connesse.

Innanzitutto, lo storico ragguaglia sul fatto che l'ottenimento dell'*optimus status* di libero e cittadino risultava, per gli schiavi, cosa assai ardua. Certamente, questa situazione era determinata, secondo Sozomeno, da una disciplina giuridica molto restrittiva. Benché il tenore del suo discorso sia generico, egli lamenta con ogni probabilità un'insufficiente diffusione delle *manumissiones iustae ac legitimae*, e cioè di quei negozi di affrancamento che consentivano di conferire agli schiavi non solo la libertà, ma anche la cittadinanza romana: fino al momento della riforma in esame si trattava, come noto, delle manomissioni *vin-*

<sup>1</sup> Così già anche G.C. HANSEN, *Sozomenos Historia Ecclesiastica Kirchengeschichte*, 1, Turnhout 2004, 135; P. VAN NUFFELEN, *Un héritage de paix et de piété*, Leuven-Paris-Dudley (MA) 2004, 253, che non a torto critica l'interpretazione di A.-J. FESTUGIÈRE (in *Sozomène. Histoire Ecclésiastique. Livres I-II*, a cura di B. GRILLET-G. SABBAN, Paris 1983, 155), il quale traduce *περὶ τοῦτου νόμους προγράφεσθαι ἐν τοῖς γραμματεῖσι τῶν ἐλευθεριῶν* con «afficher les lois relatives à ce point dans les dépôts d'archives des affranchissements».

*dicta, censu e testamento*, purché celebrate rispettando le prescrizioni dettate dalle leggi *Fufia Caninia* ed *Aelia Sentia*. Laddove l'atto di liberazione non fosse stato compiuto secondo tali forme, come stabilito dalla *lex Iunia*, il liberto non avrebbe conseguito lo *status* di cittadino romano, ma quello, meno vantaggioso, di latino. Con le parole di Gaio:

Gai. 1.17: Nam in cuius personam tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta et ex iure Quiritium domini et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit<sup>2</sup>.

Secondo il racconto di Sozomeno, le liberazioni di minor diritto sarebbero state, ancora in età costantiniana, frequenti, se non addirittura preminenti. La notizia ha un suo grado di verisimiglianza, trovando riscontro in una serie di dati pacificamente acquisiti: P.Oxy. 9.1205<sup>3</sup> attesta una *manumissio inter amicos* celebrata a Ossirinco nel 291 d.C., e certamente *minus quam iusta ac legitima* è la manomissione documentata dal cd. P.Edmonstone, rinvenuto a Elefantina e datato al 355 d.C.<sup>4</sup>; la *communis opinio* dottrinale afferma che le affrancazioni *per epistulam* e *per mensam* – per quanto forse sorte già in un momento precedente – fossero praticate soprattutto in età tardoantica<sup>5</sup>. Il frequente ricorso alle manomissioni cd. di minor diritto anche ben oltre il regno di Costantino è corroborato, del resto, da un noto passo di Salviano di Marsiglia, in cui la condizione dei *Latini Aeliani* e *Iuniani* è trattata come ancora attuale nel V sec. d.C.<sup>6</sup>, e si evince anche dalle plurime menzioni

<sup>2</sup> Cfr. con Ps. DOSITH., *frg. iur.* 5-6:

<sup>3</sup> = TM 21591.

<sup>4</sup> *Chrest. Mitt.* 361 = P.Oxy. 4 p. 202-203 = TM 23522. Per una ricognizione di tali documenti si permetta un rinvio a M. PEDONE, *A proposito delle nuove acquisizioni testuali in tema di «manumissio inter amicos»*, in *Index*, 47, 2019, 25 ss. (con il secondo documento della lista *medio tempore* pubblicato come P.Oxy. 86.5556 = TM 976568).

<sup>5</sup> *Ex plurimis* v. A. BISCARDI, *Manumissio per mensam e affrancazioni pretorie*, Firenze 1939; E. NICOSIA, *'Manumissio per epistulam'*, in *Iura*, 47, 1996 (stamp. 2001), 204-236, e in lingua spagnola, con il medesimo titolo, in *RIDA*, 47, 2000, 221-233.

<sup>6</sup> SALV., *adv. avarit.* 3.7; sui profili giuridici del passo v. E. NICOSIA, *«Moriuntur ut servi»? Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei Latini Iuniani*, in *Φιλία*.

di tali modalità di *libertas* nelle principali opere della giurisprudenza di IV-V sec. d.C.<sup>7</sup>, fino all'abolizione delle forme di *Latina libertas* disposta da Giustiniano nel 531<sup>8</sup>. La lunga sopravvivenza di queste si spiega agevolmente con i più favorevoli risvolti patrimoniali, e in particolare successorî, previsti a vantaggio dei patroni dei liberti con *status* latino<sup>9</sup>. È possibile che il sintagma καὶ ἀκόντων τῶν κεκτημένων nel passo di Sozomeno, in questo senso, possa riferirsi all'indisponibilità dei *domini* a rinunciare ai vantaggi derivanti dalla *latinitas* imposta ai loro liberti<sup>10</sup>.

Secondo lo storico della Chiesa, Costantino avrebbe reagito a tale stato delle cose emanando tre leggi, in virtù delle quali la cittadinanza romana sarebbe stata, infine, riconosciuta anche a coloro che avessero ottenuto la libertà nelle assemblee della comunità cristiana e tramite i chierici.

## 2. Un rapido sguardo d'insieme su C. 1.13.1 e CTh. 4.7.1 (= C. 1.13.2)

L'identificazione dei tre provvedimenti menzionati da Sozomeno ha aperto un dibattito storiografico ancora non del tutto sopito, complice il fatto che la tradizione del titolo *De manumissionibus in ecclesia* del

*Scritti per G. Franciosi*, a cura di F.M. D'IPPOLITO, III, Napoli 2007, 1829-1845 e molto recentemente C.L. DE WET, 'They live as freeborn, and die as slaves': *Junian Latins and filii religiosi in Salvian's Ad ecclesiam 3*, in *Junian Latins in the Roman Empire. I*, a cura di P. LÓPEZ BARJA-C. MASI DORIA-U. ROTH, Edinburgh 2023, 203-205.

<sup>7</sup> Cfr., senza pretesa di esaustività, *Tit. ex corp. Ulp.* 1.10 e 1.18; *FV.* 261; *Gai ep.* 1.1.2 e 1.2.1; *lib. Syr. Rom.* 21; *PS.* 4.12.2; *l. Rom. Burg.* 44.5. Una recentissima rassegna delle fonti tardoantiche in materia di *Latini Iuniani* in S. CORCORAN, *Junian Latinity in Late Roman and Early Medieval Texts: a Survey from the Third to the Eleventh Centuries AD*, in *Junian Latins in the Roman Empire* cit., 132-152.

<sup>8</sup> C. 7.6.1.

<sup>9</sup> A.J.B. SIRKS, *Informal manumission and lex Junia*, in *RIDA*, 28, 1981, 247-276; *Id.*, *The lex Junia and the effects of informal manumission and iteration*, in *RIDA*, 30, 1983, 211-292; E. NICOSIA, *Moriuntur* cit., 1829-1845; C. MASI DORIA, *La latinitas iuniana. Aspetti patrimoniali*, in *Gerion*, 36/2, 2018, 556-571.

<sup>10</sup> Restano, tuttavia, aperte altre interpretazioni del passo. A.-J. FESTUGIÈRE (*Sozomène. Histoire ecclésiastique. I*, Paris 1983, 155) e G.C. HANSEN (*Sozomenos* cit., 135) traducono nel senso di «pur contro la volontà dei padroni», il che sottintenderebbe, da parte dei proprietari degli schiavi manomessi *in ecclesia*, un desiderio che tale procedura producesse anche l'effetto di accordare la cittadinanza romana.

Codice Teodosiano ha trasmesso alla modernità un frammento da un'unica costituzione costantiniana (CTh. 4.7.1), e che nel corrispondente titolo del *Codex repetitae praelectionis* è possibile ritrovare, oltre a tale ultima *lex* (C. 1.13.2), solo un secondo estratto da un'altra costituzione ascritta a Costantino (C. 1.13.1), recante data più antica.

Si riporta di séguito il testo delle due costituzioni, accompagnato da sintetiche note a margine del contenuto normativo: dato il taglio tematico prescelto, la finalità non sarà tanto quella di approfondire e sciogliere i (non pochi e talora piuttosto intricati) nodi problematici relativi alle questioni di disciplina, quanto quello di estrarre alcune informazioni chiave, imprescindibili ai fini della ricostruzione del quadro cronologico e geografico-amministrativo nel cui contesto i singoli provvedimenti si collocano.

Stando alle *subscriptions* trasmesse dalla tradizione manoscritta, la prima costituzione sul tema sarebbe

C. 1.13.1: Imp. Const. A. ad Protogenem ep. Iam dudum placuit, ut in ecclesia catholica libertatem domini suis famulis praestare possint, si sub adpectu plebis adsistentibus Christianorum antistitibus id faciant, ut propter facti memoriam vice actorum interponatur qualiscumque scriptura, in qua ipsi vice testium signent. Unde a vobis quoque ipsis non immerito dandae et relinquendae sunt libertates, quo quis vestrum pacto voluerit, dummodo vestrae voluntatis evidens appareat testimonium. D. VI Id. Iun. Sabino et Rufino cons.

(L'imperatore Costantino augusto al vescovo Protogene. Già in passato ci è parso bene che i padroni possano dare la libertà ai propri servi nella Chiesa cattolica, qualora facciano ciò al cospetto del popolo sotto la supervisione dei responsabili del culto dei Cristiani, laddove si interponga a memoria del fatto un documento scritto in funzione di verbale, in cui essi stessi appongano il sigillo in guisa di testimoni. E così anche voi potete dare e lasciare la libertà a tali servi, nella modalità che ciascuno di voi abbia prediletto, purché appaia in maniera evidente la manifestazione della vostra volontà. Data l'8.6.316).

Nella prima parte del testo (*iam ... signent*), a mo' di premessa, il legislatore svolge un riferimento a uno o più precedenti provvedimenti

di analogo tenore (*iam dudum placuit*)<sup>11</sup>, con i quali si conferiva validità ed efficacia agli atti di affrancamento celebrati *in ecclesia* davanti ai vescovi, riportando per iscritto e in modo non ambiguo, a fini di futura prova, la dichiarazione di volontà sottesa alla manomissione, con l'apposizione del *signum* da parte del manomissore in funzione analoga a quella delle *subscriptiones* dei testimoni. La seconda parte del testo, dal taglio strettamente dispositivo, è connessa alla prima sotto forma di una certa consequenzialità (*unde; quoque; non immerito*), non immediatamente qualificabile come meramente interpretativa (deduttivo-esplicativa, con il significato di «in base a quanto già posto come regola generale, se ne deve logicamente ricavare quanto specificamente segue») o positivamente additivo-innovativa (nel senso di «in accordo a quanto già disposto, si stabilisce di concedere la facoltà di compiere anche quanto segue»). Ivi si permette esplicitamente anche al destinatario della *lex* e ai suoi sottoposti<sup>12</sup> di «dare» e «lasciare» la libertà ai propri schiavi nella maniera che preferiscano, con l'unico vincolo di esprimere in modo univoco la propria intenzione di manomettere. *Relinquere*, malgrado alcune opinioni di senso opposto<sup>13</sup>,

<sup>11</sup> Sul punto v. oltre *infra*, § 3. Isolato sembra esser rimasto il parere di M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio*, in *AARC*, 1, Perugia 1975, 292 s., secondo il quale il sintagma *iam dudum placuit* farebbe riferimento non già a un precedente provvedimento imperiale, bensì a una prassi già precedentemente invalsa presso le comunità cristiane.

<sup>12</sup> Si respinge qui la tesi (A. D'AMIA, *Schiavitù romana e schiavitù medievale*, Milano 1931, 24) secondo la quale il provvedimento avrebbe concesso anche ai laici la facoltà di *manumittere in ecclesia* tramite atti di ultima volontà. Tale interpretazione sembra fondarsi sul presupposto che la costituzione in esame fosse rivolta a una platea indefinita di destinatari; tuttavia, l'*inscriptio* dichiara apertamente che il destinatario del provvedimento, almeno nella forma in cui ci è stato tradito, è il vescovo Protogene. Sorge il dubbio che lo studioso possa esser stato fuorviato dall'uso della seconda persona plurale all'interno del testo, che però appare piuttosto da riferirsi ai vescovi (o comunque ai chierici), allo stesso modo in cui in altre costituzioni imperiali – tradite sotto forma di epistole rivolte a un singolo destinatario, ma aventi carattere generale – si registra l'uso della seconda plurale almeno nella sezione dispositiva: v. e.g. CTh. 1.15.4 (Iul. Mamertino pp.: *ad vestram scientiam crediderint referendum*); CTh. 1.16.5 (Const. Secundo pp. Orientis: *officiales vestrae celsitudinis*); CTh. 8.5.3 (Const. ad Acindynum pp.: *vestrae vero gravitatis ... vestrae notam incurrentibus*).

<sup>13</sup> Non decisivi appaiono i rilievi di C.G. MOR (*La "manumissio in ecclesia"*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 1.1, 1928, 97; ID. *Su una recente interpreta-*

sembra da ricollegarsi all'ambito dei negozi *mortis causa*, secondo un significato ben consolidato nella lingua latina (non solo nella letteratura tecnico-giuridica) e chiaramente individuato dagli studi lessicografici<sup>14</sup>; quest'interpretazione – come si vedrà – è in buona misura confortata anche dalla già menzionata costituzione costantiniana riportata da CTh. 4.7.1 (= C. 1.13.2), dove si ribadisce esplicitamente la facoltà per i chierici di disporre le manomissioni con atti di ultima volontà. *Relinquere libertatem* sarebbe, dunque, opposto a *dare libertatem*, che in questo contesto – conformemente a quanto accade in due paralleli prossimi, e cioè in altre due costituzioni coeve e dettate sul medesimo tema (CTh. 4.7.1, sulla quale v. *infra*, e CTh. 4.9.1 in tema di *manumissio a non domino*<sup>15</sup>) – sarebbe usato con il significato di manomettere *inter vivos*.

Ci si soffermi ora sull'altra costituzione di età costantiniana collocata dai codici nella *sedes materiae* dedicata alla *manumissio in ecclesia*. Si tratta, appunto, di CTh. 4.7.1, che nel Codice Giustiniano segue immediatamente quella pocanzi riportata:

CTh. 4.7.1: Imp. Const. A. Osio episcopo. Qui religiosa mente in ecclesiae gremio servulis suis meritam concesserint libertatem, eandem eodem iure donasse videantur, quo civitas Romana solennibus decursis dari consuevit. Sed hoc dumtaxat iis, qui sub adpectu antistitum dederint, placuit relaxari. 1. Clericis autem amplius concedimus, ut, cum suis famulis tribuunt libertatem,

*zione delle costituzioni di Costantino relative alla manumissio in ecclesia, in Rendiconti del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere, 65, 1932, 548 ss.), ad avviso del quale il sintagma et relinquendae sarebbe insiticio; v. contra già A. D'AMIA, Schiavitù cit., 23 s., seppure con argomenti non del tutto perspicui. Che la costituzione in esame non riguardasse in alcun modo le manomissioni in ecclesia a causa di morte è stato sostenuto anche da F. FABBRINI, La manumissio cit., 52 s.; M. SARGENTI, Il diritto privato cit., 293 s.; e in tempi più recenti da G. BARONE-ADESI, Istanze servili alle libertates: alle origini della disciplina de his qui in ecclesiis manumittuntur, in Iuris Antiqui Historia, 5, 2013, 116, ad avviso del quale «relinquendae libertates parrebbe legittimare i domini a ratificare manomissioni celebrate in ecclesiis senza previa manifestazione della voluntas dominicale a manomettere».*

<sup>14</sup> ThLL 11.2.943.42-945.65 (*relinquo* II.A.I.b): *relinquuntur, quae (qui) posteris conferuntur*.

<sup>15</sup> Sulla quale si rinvia ai recentissimi rilievi di M.G. BIANCHINI, *A proposito di manumissio a non domino*, in *Scripta extravagantia. Scritti in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, a cura di I. FARGNOLI, Milano 2024, 101-108.

non solum in conspectu ecclesiae ac religiosi populi plenum fructum libertatis concessisse dicantur, verum etiam cum postremo iudicio libertates dederint, seu quibuscumque verbis dari praeceperint; ita ut ex die publicatae voluntatis, sine aliquo iuris teste vel interprete, competat directa libertas. D. XIII k. Mai. Crispo II et Constantino II cons.

(L'imperatore Costantino Augusto al vescovo Osio. Coloro che, con pia intenzione, abbiano concesso la meritata libertà ai propri servi in seno alla Chiesa, si consideri che abbiano dato la medesima «libertà» secondo lo stesso regime di diritto con il quale, espletate le solenni formalità, si è soliti dare la cittadinanza romana. Ma è parso bene permettere ciò esclusivamente per coloro che abbiano dato «la libertà» al cospetto dei vescovi. 1. Inoltre, ai chierici concediamo che si dica che abbiano concesso il pieno frutto della libertà non solo affrancando i propri servi al cospetto della Chiesa e del popolo credente, ma anche effettuando le manomissioni con un atto di ultima volontà e anche avendo con qualunque parola disposto che si effettuassero. Talché, dal momento in cui la volontà sarà resa pubblica, spetti «loro» la piena libertà, senza alcun testimone o intermediario di tale diritto. Data il 18.4.321).

Il frammento della *lex* è, anche in questo caso, sostanzialmente bicipite, secondo il medesimo schema già osservato in C. 1.13.1. Nella prima parte (*qui ... relaxari*) si afferma esplicitamente che gli affrancamenti compiuti tramite *manumissio in ecclesia* avranno la medesima efficacia di quelli cui normalmente si fa conseguire, se ritualmente celebrati, non solo la concessione della libertà, ma anche il riconoscimento della cittadinanza romana. Si precisa, tuttavia, che tale legislazione di favore prevede come requisito imprescindibile che la manomissione sia compiuta quando l'assemblea dei fedeli è formalmente riunita davanti al vescovo. La seconda sezione (*clericis ... libertas*) si riferisce ancora alle manomissioni compiute verso i propri servi da soggetti appartenenti al clero: anche queste avranno come effetto la libertà più completa (e cioè, sembrerebbe doversi intendere, quella comprensiva del godimento dello *status* di cittadino), sia che la volontà di affrancare sia stata esternata *inter vivos* davanti alla comunità cristiana adunata, sia che essa sia stata oggetto di una disposizione di ultima volontà, diretta o indiretta, e compiuta anche con parole libere (secondo l'*interpretatio Visigothica*,

anche senza alcuna forma scritta *ad probationem*)<sup>16</sup>: in tal caso, una volta resa nota la volontà del chierico, l'affrancamento sarà immediatamente efficace, a prescindere dall'intervento di testimoni o di esecutori della volontà testamentaria, e il liberto potrà far valere la sua nuova condizione giuridica in forza delle disposizioni dettate dal defunto<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> L'*interpretatio Visigothica*, a proposito di questa seconda parte del testo, si limita ad affermare che le manomissioni compiute dai chierici irrualmente, non al cospetto della comunità cristiana o con atto di ultima volontà privo di formalità (e dunque anche verbale), avrebbero comunque garantito la piena libertà e la cittadinanza romana (*nam si clerici suis mancipiis dare voluerint libertatem, etiam si extra conspectum fecerint sacerdotum vel sine scriptura verbis fuerint absoluti, manebit, sicut civibus Romanis, integra et plena libertas*). Tale paratesto – seppur non esplicitamente richiamato – è probabilmente alla base dell'opinione di C.G. MOR (*La manumissio* cit., 101), per la quale la costituzione costantiniana avrebbe riconosciuto validità anche agli affrancamenti *mortis causa* disposti oralmente dai membri del clero. La locuzione *quibuscumque verbis*, tuttavia, sembra piuttosto alludere in generale alla libertà di conseguire un certo risultato giuridico senza dover usare formule o terminologia prefissate; questo significato – attestato sia nelle fonti giurisprudenziali: D. 13.5.14.3 (Ulp. 27 *ad ed.*); D. 36.1.20.1 (Paul. 3 *ad Sab.*); D. 38.4.1.3 (Ulp. 14 *ad Sab.*); che in generale nella legislazione imperiale: C. 3.36.16 (Diocl. Maxim. Heracliano) – trova paralleli esatti proprio nella legislazione costantiniana di quegli anni in tema di formalità testamentarie: C. 3.36.26 (Imp. Constantinus A. ad Bassum), anch'essa del 321; C. 6.23.15.2 (Imp. Constantinus A.); cfr. quanto pochi anni dopo, sulla scia di questa politica, disporrà anche Costanzo in C. 6.37.21 (Imp. Constantius A. ad populum). Che la costituzione *ad Osium* abbia dispensato anche dall'osservanza di alcuni limiti imposti alle manomissioni dalle leggi *Fufia Caninia* e *Aelia Sentia* (come sostenuto da M. SARGENTI, *Il diritto privato* cit., 294 s.) è congetturabile, ma difficilmente dimostrabile in assenza di altri indizi.

<sup>17</sup> Si è sostenuto che la locuzione *directa libertas* debba essere interpretata nel senso che l'effetto degli affrancamenti *mortis causa* dei chierici sarebbe stato, qualunque fosse il tenore verbale della clausola liberatoria, sempre corrispondente a quello della manomissione testamentaria diretta, e che pertanto non avrebbe mai trovato applicazione la disciplina della libertà fedecommissaria: di conseguenza, il servo liberato *mortis causa* dal chierico avrebbe, alla di lui morte, potuto ottenere direttamente la libertà, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'erede (C.G. MOR, *La manumissio* cit., 101; C. DUPONT, *Les Constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV<sup>e</sup> Siècle*, Lille 1937, 45; F. FABBRINI, *La manumissio in ecclesia*, Milano 1965, 141; A. D'AMIA, *Schiavitù* cit., 25; E. HERMANN, *Ecclesia in Re Publica*, Frankfurt am Main–Bern–Cirencester 1980, 239; K. HARPER, *Slavery in the Late Roman World, AD 275–425*, Cambridge 2011, 478; A. BARBERO, *Costantino il vincitore*, Roma 2016, 635). Che il tema della manomissione fedecommissaria e delle eventuali ricadute in tema di patronato (sulle quali v. F.M. SILLA, *In tema di «manumissio ex fideicommissio» e «patronatus»*, in *RDR*, 15, 2015, 1 ss.) possa essere sottin-

La costituzione, per lo meno nella versione in cui ci è giunta tramite la tradizione dei codici di Teodosio II e Giustiniano, presenta notevoli analogie con quella *ad Protogenem* di cui sopra. Entrambe: a) trattano la *manumissio in ecclesia* come un istituto già esistente; b) insistono sulla necessità che l'atto sia compiuto alla presenza dei vescovi (*antistites*)<sup>18</sup>; c) precisano che, come altri funzionari secolari preposti alle manomissioni, anche i chierici possono fruire di forme agevolate quando intendano liberare i propri schiavi, essendogli concesso di disporre l'affrancamento tanto in modo immediato, quanto per il tempo della loro morte (in quest'ultimo caso, dispensandoli dalle altrimenti imprescindibili formalità testamentarie, secondo un indirizzo antiformalistico che ben si inserisce nelle linee generali della politica costantiniana in materia)<sup>19</sup>, purché risulti sempre evidente l'intento di affrancare il servo.

Il principale elemento di novità che sembrerebbe emergere dalla lettura della costituzione *ad Osium* è rappresentato dal fatto che essa istituisce un collegamento esplicito e immediato tra la celebrazione della *manumissio in ecclesia* propriamente detta, e cioè quella celebrata davanti al popolo dei fedeli, e il conseguimento della *civitas Romana*. È, questo, uno dei punti più problematici della ricostruzione dell'evoluzione storica dell'istituto. Se, infatti, parte della dottrina individua in

teso dalla costituzione in esame è ipotesi non implausibile, benché il riferimento cursorio nel frammento trasmesso dai due Codici appare – se isolatamente considerato – insufficiente a fondare conclusioni definitive su questo specifico aspetto. Peraltro, il testo tradito menziona esplicitamente l'intervento di *testes* e *interpretes*, e non è chiaro in che modo quest'evidenza testuale sia conciliabile con un implicito riferimento al ruolo altrimenti svolto dagli eredi nella *libertas fideicommissaria*. Ci si potrebbe chiedere, allora, se l'accenno nella costituzione imperiale non alluda all'esenzione da adempimenti procedurali e/o da tempistiche inerenti al riconoscimento degli effetti della manomissione (per un'indagine su questi profili fino all'età del principato v. recentemente L. GAGLIARDI, *Le manomissioni del ius civile e il momento acquisitivo della cittadinanza romana*, in *TR*, 90, 2022, 353-386), o se la disposizione costantiniana non debba essere letta nel senso di consentire ai beneficiari di una manomissione fedecommissaria di ottenere il riconoscimento coattivo della libertà nel caso in cui l'erede indugiasse nel concederla, come una costituzione giustiniana del 530 stabilirà in generale per ipotesi di questo tipo (C. 7.4.15; v. già C.G. MOR, *La manumissio* cit., 101).

<sup>18</sup> A. DI BERARDINO, *L'immagine del vescovo attraverso i suoi titoli nel codice Teodosiano*, in *L'évêque dans la cité du IV<sup>e</sup> au V<sup>e</sup> siècle. Image et autorité*, a cura di É. REBILLARD-C. SOTINEL, Rome 1998, 41.

<sup>19</sup> V. *supra*, nt. 14.

quest'ultimo il provvedimento istitutivo dell'accesso alla cittadinanza romana per i liberti affrancati al cospetto dell'assemblea del culto cristiano, non pochi studiosi sostengono che la *manumissio in ecclesia* abbia dato accesso alla cittadinanza romana sin dal momento in cui era stata per la prima volta riconosciuta come istituto valido per l'ordinamento secolare. Per esempio, proprio il passo di Sozomeno attorno al quale si concentra questo contributo stabilisce, nella sua narrazione, un legame tra l'istituzione dell'affrancamento ecclesiastico da parte di Costantino e l'esigenza di allargare la platea delle forme idonee a consentire l'ottenimento della *πολιτεία Ῥωμαίων*. A supporto della medesima tesi si è inoltre addotto un ulteriore elemento: poiché la possibilità di far conseguire ai propri liberti lo *status* di *Latini* sarebbe comunque stata assicurata dalla *manumissio inter amicos* e dagli altri affrancamenti di minor diritto, in merito ai quali l'ordinamento non avrebbe fissato alcuna particolare formalità, affermare che in un primo momento la *manumissio in ecclesia* avrebbe dato accesso alla sola latinità sarebbe valso in concreto a fare della legislazione anteriore alla costituzione *ad Osium* una normativa di sfavore, più che di favore, verso le comunità cristiane<sup>20</sup>.

Benché alcuni di questi argomenti possano contribuire a indirizzare il giudizio dell'interprete, tuttavia nessuno di essi appare, almeno ad avviso di chi scrive, singolarmente idoneo a dimostrare *per se* la tesi in esame. Quanto alla ricostruzione di Sozomeno, essa si riferisce sinteticamente ai *τρεῖς νόμοι*, senza ripercorrere analiticamente il percorso evolutivo della disciplina della liberazione *in ecclesia*, e peraltro si è già accennato al fatto che i tanto lodati intenti di Costantino non sradicarono la diffusione delle manomissioni *minus quam iustae* e della *Latina libertas*<sup>21</sup>: che già la prima – e, come si vedrà, non è affatto pacifico che la costituzione *ad Protogenem* sia stato il più antico provvedimento in tema di affrancamento ecclesiastico<sup>22</sup> – delle tre leggi avesse disposto l'accesso dei liberti alla cittadinanza romana è possibile, ma appare necessario cercare riscontri ulteriori rispetto a quanto narrato dallo storico della Chiesa. Con riguardo al rapporto tra la *manumissio in ecclesia* e quella *inter amicos*, la documentazione di tradizione archeologica relativa a quest'ultima mostra caratteristiche formali ricorrenti che, se non

<sup>20</sup> F. FABBRINI, *La manumissio* cit., 58; E. HERMANN, *Ecclesia* cit., 234.

<sup>21</sup> *Supra*, § 1.

<sup>22</sup> *V. infra*, §§ 3-4.

sono sufficienti a provare l'esistenza di una disciplina positiva in merito, certo attestano che la redazione in forma scritta e la partecipazione di testimoni come sottoscrittori fossero elementi formulari ricorrenti almeno sul piano della prassi negoziale, se non altro per ovvie finalità probatorie legate alle *causae liberales* e forse anche per esigenze fiscali (e.g. per il pagamento della *vicesima*)<sup>23</sup>. Non è, dunque, affatto scontato che la disciplina formale dettata dalla costituzione *ad Protogenem* fosse sostanzialmente dissimile da quanto concretamente praticato in tema di manomissione *inter amicos*. Al di là di questa considerazione, non appare metodologicamente corretto comparare valutativamente e in termini strettamente 'unidimensionali' – e cioè, in questo caso, considerando come dirimente la sola variabile della forma richiesta – due istituti (la liberazione *inter amicos* e *in ecclesia*) che nascono in momenti e contesti diversi: è evidente che la *manumissio in ecclesia* assumeva un valore di carattere religioso e identitario, valorizzando il ruolo pubblico della Chiesa appena uscita dalle persecuzioni di età tetrarchica, riconoscendo precisi effetti giuridici agli atti compiuti in occasione delle sue cerimonie (relegate, fino a pochi anni prima, nella clandestinità), e attribuendo funzioni giurisdizionali ai suoi organi, in capo ai quali si andava progressivamente formando – accanto al ministero spirituale – quella serie di competenze secolari, di cui l'*episcopalis audientia* rappresenta probabilmente la manifestazione più evidente<sup>24</sup>.

A prescindere, dunque, dalle interferenze di disciplina tra l'affrancamento *inter amicos* e quello *in ecclesia*<sup>25</sup>, è evidente che l'introduzione formale di quest'ultima come istituto autonomo costituisca una tappa di quel processo di integrazione della Chiesa all'interno delle strutture civili che si mostra come una delle cifre più caratteristiche della politica religiosa romana a partire dall'età costantiniana. Che, all'interno di questo percorso, le costituzioni imperiali abbiano concesso sin dal principio l'*optimus status civitatis* agli affrancati secondo la procedura ecclesiastica è cosa che non si può aprioristicamente assumere, ma soltanto supporre. Allo stato attuale delle fonti si può affermare con

<sup>23</sup> Rinvio ancora a M. PEDONE, *A proposito* cit., 2019, 42-45; e a *supra*, nt. 3.

<sup>24</sup> Nella stessa direzione K. HARPER, *Slavery* cit., 476.

<sup>25</sup> Su cui v. anche M. SARGENTI, *Il diritto privato* cit., 282 ss. (riprendendo quanto aveva già espresso quasi quarant'anni prima in ID., *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Persone e Famiglia*, Milano 1938, 63 ss.); E. HERMANN, *Ecclesia* cit., 147 s.

sufficiente certezza, ad ogni modo, che al più tardi con la costituzione *ad Osium* (321) il manomesso *in ecclesia* fu ammesso a godere della cittadinanza romana<sup>26</sup>. Tale certezza vale anche per coloro che siano liberati *mortis causa* dai chierici, dal momento che tale ipotesi è equiparata esplicitamente (*non solum... verum etiam*) a quella della manomissione davanti all'assemblea dei fedeli.

Ciò posto, vi è forse un elemento cui finora non si è attribuito sufficiente rilievo: pur non disponendo di indici testuali espliciti anteriori alla costituzione *ad Osium*, è proprio il tradizionale legame tra manomissione testamentaria e concessione della *civitas Romana* a fornire l'argomento che con maggior vigore può militare in favore di un collegamento originario tra affrancamento ecclesiastico e *civitas Romana*. Infatti, se non vi è dubbio che la *manumissio testamento* fosse considerata *iusta* ai fini della concessione ai liberti della cittadinanza romana, né la costituzione *ad Osium* né quella *ad Protogenem* – per come a noi note tramite i due codici – sembrano introdurre un regime di efficacia differenziato per le manomissioni *in ecclesia* compiute *mortis causa* dai ministri del culto e quelle effettuate dinanzi all'assemblea dei fedeli. E poiché entrambe le *leges* inquadrano la liberazione ecclesiastica come istituto sostanzialmente unitario da un punto di vista degli effetti giuridici, non è forse del tutto infondato supporre che anche il contenuto normativo dell'epistola *ad Protogenem* vada inteso nel senso che l'effetto della manomissione *in ecclesia* fosse *tout court* il conseguimento della cittadinanza romana. Certo, non si vuole con ciò sostenere che la cancelleria imperiale abbia statuito in modo implicito gli effetti della nuova forma di *libertas*, costringendo gli interpreti a ricavarli in via deduttiva, ma la tradizione incompleta dei provvedimenti in materia – evidente dall'assenza della *constitutio ad Protogenem* nel Codice Teodosiano, dal rinvio in essa contenuto a ciò che *iam dudum placuit* a tal riguardo, e forse anche dal passo di Sozomeno da cui la presente indagine ha preso le mosse – impone allo storico di tener presente che una o più costituzioni originariamente emanate sul punto siano andate perdute: se si accettano i presupposti di questo ragionamento, che in almeno una di queste potesse esser stato

<sup>26</sup> G. BARONE-ADESI, *Istanze cit.*, 118 e 120 ricollega il conferimento della cittadinanza romana ai liberti *in ecclesia* alla parità di condizione riconosciuta dalla Chiesa a tutti i battezzati, istituendo un nesso tra la procedura di manomissione ecclesiastica e la somministrazione del battesimo celebrate nei confronti di un ex schiavo. Per una disamina sui rapporti tra battesimo e manomissione v. già E. HERMANN, *Ecclesia cit.*, 132 ss.

apertamente stabilito che l'affrancamento *in ecclesia* garantisse l'accesso alla cittadinanza romana diviene ipotesi non così remota<sup>27</sup>.

### 3. L'identificazione della 'terza' legge.

A questo punto, sinteticamente ricostruiti i principali profili delle due *leges* costantiniane che la tradizione manoscritta colloca nel titolo relativo alla *manumissio in ecclesia* nei titoli a essa dedicati nei due codici, residua la questione dell'identificazione della 'terza' *lex*. Su questo punto, a una rapida ricognizione del dibattito dottrinale, si evidenziano posizioni differenziate.

Durevole successo in dottrina<sup>28</sup> ha avuto l'opinione che nelle parole *iam dudum placuit* tradite dall'*incipit* di C. 1.13.1, cui pocanzi si accennava, coglie un riferimento alla 'terza' costituzione (che sarebbe, in realtà, anteriore rispetto alle due passate in rassegna nel paragrafo precedente): dunque, un provvedimento, emanato anteriormente al 316 (forse nel contesto dei primi provvedimenti di favore verso le comunità cristiane, promulgati dopo l'inverno del 312 o comunque dopo il cd. Editto di Milano)<sup>29</sup>, avrebbe conferito all'affrancamento ecclesiastico il primo riconoscimento normativo, introducendone la disciplina di base. Il prin-

<sup>27</sup> V. contra C.G. MOR, *La manumissio* cit., 100; ID. *Su una recente* cit., 552.

<sup>28</sup> V. già Gotofredo *ad CTh.* 4.7.1 (*Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis Iacobi Gothofredi* I, Lipsiae 1736, 397). Nella dottrina moderna v. *ex plurimis* F. FABBRINI, *La manumissio* cit., 48 ss.; S. CALDERONE, *Intorno ai problemi della manumissio in ecclesia*, in AA. VV., *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, 4, Torino 1971, 381 nt. 7; E. HERMANN, *Ecclesia* cit., 232 nt. 4 (richiami a ulteriore bibliografia precedente); K. GIRARDET, *L'invention du dimanche: Du jour du soleil au dimanche. Le dies Solis dans la législation et la politique de Constantin le Grand, in Empire chrétien et Église aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles. Intégration ou «concordat»? Le témoignage du Code Théodosien*, a cura di J.-N. GUINOT-F. RICHARD, Paris 2008, 353 s.; K. HARPER, *Slavery* cit., 476; A. BARBERO, *Costantino* cit., 624; nello stesso senso sembrerebbe muoversi, pur implicitamente, G. BARONE-ADESI, *Istanze* cit., 119.

<sup>29</sup> M. SARGENTI, *Il diritto privato* cit., 293 (con qualche scetticismo); CORCORAN, *The Empire*, 307; K. GIRARDET, *L'invention* cit., 355. Per alcuni riferimenti cronologici di base sui primi provvedimenti di età costantiniana in tema ecclesiastico v. T.D. BARNES, *Constantine and Eusebius*, Cambridge (MA)-London 1981, 50 s.; in tema si consenta anche un rinvio a M. PEDONE, *Spätromische Kaiserkonstitutionen bei Kirchenschriftstellern*, in *Acta Maceratensia*, a cura di J.-K. HORN-F. VERRICO, Macerata 2024, 188 ss.

cipale elemento di debolezza di questa tesi risiede nell'impossibilità di reperire, in questo lasso di tempo, notizie di altri provvedimenti imperiali tesi ad attribuire alla Chiesa cattolica poteri civili di questo tipo<sup>30</sup>.

In contrasto con la linea di pensiero appena riferita si trova una differente opinione, che inverte i rapporti cronologici tra la costituzione *ad Protogenem* e quella *ad Osium*. Padre nobile di questa teoria è Otto Seeck, il quale – nel tentativo di risolvere le aporie poste da due costituzioni<sup>31</sup> rivolte al *Praefectus Urbi* Massimo<sup>32</sup>, in conflitto con la sua ricostruzione degli spostamenti di Costantino e con la cronologia dei prefetti – propose di emendare le rispettive *subscriptiones*, modificando la coppia consolare da *Sabinus et Rufinus* (316) in *Severus et Rufinus* (323)<sup>33</sup>. In tale contesto, lo studioso affermò incidentalmente che la ridatazione dal 316 al 323 fosse opportuna anche per la costituzione *ad Protogenem*, assumendo che le parole iniziali *iam dudum placuit* rappresentassero un riferimento al provvedimento *ad Osium* del 321, e dunque giustificassero un emendamento alla *scriptio* di C. 1.13.1. L'ipotesi di Seeck è stata accolta da Piganiol<sup>34</sup> e ripresa da Gaudemet<sup>35</sup>, ad avviso del quale, da una lettura comparata delle due costituzioni passate in rassegna *supra*, emergerebbe una sorta di formazione progressiva della disciplina della *manumissio in ecclesia*, che sarebbe stata stabilita dapprima in via generale dalla costituzione *ad Osium*, e poi ulteriormente precisata (in particolare per quanto riguarda i requisiti formali) in quella *ad Protogenem*.

Gli argomenti addotti da Seeck e da Gaudemet non appaiono dotati di particolare coerenza, benché non siano mancate adesioni a tale ricostruzione<sup>36</sup>. Al di là della *vexata quaestio* della datazione della *constitutio*

<sup>30</sup> Sul punto v. anche *infra*, § 4.

<sup>31</sup> CTh. 3.30.2 e 8.12.1.

<sup>32</sup> PLRE I, 590, *Valerius Maximus* signo *Basilus* 48.

<sup>33</sup> O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, 88 s.

<sup>34</sup> A. PIGANIOI, *L'empereur Constantin*, Paris 1932, 141.

<sup>35</sup> J. GAUDEMET, *La législation religieuse de Constantin*, in *Revue d'Histoire de l'Église de France*, 122/33, 1947, 39.

<sup>36</sup> E. HERMANN, *Ecclesia* cit., 234-236. La studiosa sembrerebbe però aver abbandonato questa tesi in uno scritto più tardo (E. HERMANN-OTTO, *Konstantin, die Sklaven und die Kirche*, in *Antike Lebenswelten. Konstanz – Wandel – Wirkungsmacht. Festschrift für Ingomar Weiler zum 70. Geburtstag*, a cura di P. MAURITSCH-W. PETERMANDL-R. ROLLINGER-C. ULF, Wiesbaden 2008, 354), ritornando a sostenere la cronologia tradizionale trasmessa dai codici.

*ad Protogenem*, sulla quale si avrà modo di tornare<sup>37</sup>, la tesi in questione lascia comunque aperto il problema dell'identificazione della 'terza' legge menzionata da Sozomeno. A questo proposito, si deve a Bellen<sup>38</sup> il tentativo di individuare quest'ultima in una costituzione tramandata dal Codice Teodosiano sotto il titolo *De feriis*:

CTh. 2.8.1: Imp. Const. A. Elpidio. Sicut indignissimum videbatur, diem solis, veneratione sui celebrem, altercantibus iurgiis et noxiis partium contentionibus occupari, ita gratum ac iucundum est, eo die, quae sunt maxime votiva, compleri. Atque ideo emancipandi et manumittendi die festo cuncti licentiam habeant, et super his rebus acta non prohibeantur. Prop. V non. Iul. Caralis, Crispo II et Constantino II Caess. cons.

(L'imperatore Costantino Augusto a Elpidio. Così come si considerava sommamente indegno che il giorno del Sole, festivo dedicato alla venerazione di quello, fosse occupato da litigiose controversie legali e dispute penali delle parti, così è gradito e gradevole che in tale giorno si compiano quelle cose che sono massimamente desiderate. E pertanto tutti quanti abbiano nel giorno festivo la facoltà di emancipare e manomettere, e non siano proibiti gli atti riguardanti tali cose. Pubblicata a Cagliari il 3.7.321).

La costituzione in esame, indirizzata al *vicarius Urbis Romae*<sup>39</sup>, non nomina espressamente la *manumissio in ecclesia*, ma mantiene punti di contatto con essa: la domenica, in quanto giorno festivo delle comunità cristiane, sarebbe stata una sede naturale per gli affrancamenti compiuti davanti all'assemblea dei fedeli, essendo essi chiamati a partecipare all'ufficio della Messa; inoltre, qualora nel sintagma *super his rebus acta non prohibeantur* il vocabolo *acta* fosse inteso in senso formale-materiale, e cioè con il significato di 'verbale'<sup>40</sup>, esso richiamerebbe la *scriptura vice actorum* richiesta dalla costituzione *ad Protogenem* nelle manomissioni ecclesiastiche. Sulla scia di questi elementi, Bellen ha sostenuto

<sup>37</sup> V. *infra*, § 4.

<sup>38</sup> H. BELLEN, *Rec. a Fabbrini*, in *TR*, 35, 1967, 320 s.

<sup>39</sup> *PLRE* I, 413, *Helpidius* 1.

<sup>40</sup> E. HERMANN-OTTO, *Konstantin* cit., 353.

che questa fosse la ‘terza’ costituzione costantiniana ricordata da Sozomeno in tema. Per corroborare tale tesi, il suo autore ha ritenuto necessario aderire alla proposta di Seeck e posticipare al 323 la data della costituzione *ad Protogenem*: in questo modo, la prima costituzione sarebbe quella *ad Osium* dell’aprile del 321, la seconda quella *ad Elpidium* del luglio del 321 e l’ultima quella *ad Protogenem* del giugno del 323, che appunto richiamerebbe le due precedenti (o almeno la prima tra le due) con le parole *iam dudum placuit*.

Questa teoria presenta almeno due criticità. La prima, già espressa dalla Hermann, sottolinea il fatto che il provvedimento in esame non riguardi la *manumissio in ecclesia*, avendo un dispositivo di carattere più generale e non riguardando esclusivamente tale istituto (che, peraltro, non è nemmeno menzionato a titolo esemplificativo)<sup>41</sup>. Con ciò non si intende certo negare l’applicabilità alla *manumissio in ecclesia* della costituzione trādita da CTh. 2.8.1: il punto è che tale provvedimento, in un certo senso, più che dettare la disciplina della manomissione ecclesiastica, sostanzialmente la presuppone<sup>42</sup>. Vi è poi un secondo elemento che merita attenzione: se, davvero, *acta* è qui utilizzato con il significato di verbale, e cioè nella medesima e già richiamata accezione in cui si rinviene nella costituzione *ad Protogenem*, non è forse fuori luogo notare che la prescrizione formale di redigere la *scriptura vice actorum* è prevista proprio da quest’ultima *lex*, che tuttavia – stando alla cronologia accolta da Bellen – sarebbe stata emanata quasi due anni dopo quella *ad Elpidium*, sicché la disposizione relativa ai verbali confezionati la domenica non sarebbe stata originariamente pertinente alla neonata *manumissio in ecclesia*, se non con il significato ‘debole’ di consentire che degli affrancamenti compiuti di fronte all’assemblea dei fedeli si redigessero per prassi (non per prescrizione di legge) *acta* ecclesiastici a fini di prova. D’altra parte, se si mantiene la datazione tradizionale dei tre provvedimenti, agevolando la connessione tra la *scriptura* richiesta con la *lex* del 316 e la legittimità del confezionamento degli *acta* sancita dall’*epistula ad Elpidium*, la possibilità di ravvisare in quest’ultima

<sup>41</sup> Come notato già da E. HERMANN, *Ecclesia* cit., 233 s.

<sup>42</sup> Ciò può dirsi anche solo in via logica, a prescindere dal fatto che si sposi l’ipotesi (sulla quale v. K. GIRARDET, *L’invention* cit., 345 s.) che la *lex* sia stata introdotta in risposta a un quesito posto dal vicario Elpidio su sollecitazione dei pagani, che avrebbero richiesto di poter manomettere (o emancipare) anche nel *dies Solis* come i Cristiani, i quali appunto avrebbero compiuto tali atti *in ecclesia* in occasione della celebrazione eucaristica domenicale.

la 'terza' costituzione cui allude Sozomeno diviene ancor più dubbia: l'inciso *iam dudum placuit*, infatti, impone comunque di fare i conti con una 'quarta' (cronologicamente anteriore) legge<sup>43</sup>, a meno di non voler intendere le parole dello storico della Chiesa in un senso molto ristretto e poco immediato, e cioè che, sebbene vi fossero state almeno quattro leggi di età costantiniana sulla *manumissio in ecclesia*, solo tre sarebbero quelle che ancora nel V secolo continuavano a essere tramandate (il che potrebbe voler dire, in accordo con quanto si avrà modo di notare *infra*, che tre erano le costituzioni attribuite a Costantino nel titolo dedicato alla *manumissio in ecclesia* all'interno del Codice Teodosiano)<sup>44</sup>.

#### 4. (segue) Problemi di tradizione e di cronologia

Quanto appena detto riporta a due problemi, fortemente interconnessi tra loro: quello della tradizione e quello della cronologia dei provvedimenti in esame.

Circa la datazione della legislazione in materia di *manumissio in ecclesia* di età costantiniana, il tema più spinoso è quello che riguarda la costituzione *ad Protogenem*. Si è già accennato, nel paragrafo precedente, alla proposta di emendazione della *subscriptio* avanzata da Seeck per coordinare testualmente tale *lex* con quella del 321. Oltre a questa proposta di revisione della cronologia tradizionale, basata su un dato intrinseco alla fonte (il rinvio a quanto *iam dudum placuit*), altre si fondano su un dato estrinseco, e cioè sulla difficoltà di armonizzare l'*inscriptio*, la *subscriptio* e il contesto storico generale in cui il provvedimento si inserisce.

Secondo l'*inscriptio*, esso sarebbe stato indirizzato da Costantino al vescovo Protogene. Quest'ultimo è di consueto identificato con il medesimo soggetto che, secondo la tradizione che deriva dagli atti conciliari di Nicea (325)<sup>45</sup> e Serdica (343/344)<sup>46</sup>, risulta a capo della comunità cristiana

<sup>43</sup> Non plausibile appare la tesi (già di M. SARGENTI, *Il diritto privato* cit., 292 s.; E. HERMANN-OTTO, *Konstantin* cit., 358) secondo la quale *placuit* si ricollegerebbe forse non già a una precedente costituzione imperiale, bensì a quanto nel tempo sarebbe invalso presso le comunità cristiane in via di prassi.

<sup>44</sup> V. *infra*, in coda al § 4.

<sup>45</sup> Patr. Nic. I-III.203 (*Protogenes Sardicensis / Serdicensis / Sardicae*); IV.188.

<sup>46</sup> Le menzioni in tale fonte sono innumerevoli: v. e.g. HIL., *coll. antiar.* p. 51.19: *Protogenes Sardicae civitatis episcopus*.

di quest'ultima città e in rapporti con Osio di Cordoba<sup>47</sup>, destinatario dell'altra costituzione sulla quale ci si è più volte soffermati *supra*.

Questo dato si interseca con alcuni problemi storiografici di non poco momento. Serdica, trovandosi in Dacia, non fu sempre sotto la giurisdizione di Costantino, ma solo dopo che egli occupò gran parte della penisola balcanica in séguito alla guerra civile contro Licinio, nota come *bellum Cibalense*, dove le forze di Costantino avrebbero prevalso. La datazione di questo conflitto oscilla, a seconda delle fonti cui si intenda prestare maggior fede: ottobre 314 o ottobre 316<sup>48</sup>. Laddove, come gran parte della dottrina recente, si opti per la seconda cronologia, si pone la questione di come conciliare i due dati, dal momento che di regola, in caso di pluralità di sovrani, le costituzioni imperiali che ciascuno di essi emani in forma epistolare sono rivolte a funzionari sottoposti territorialmente alla propria giurisdizione: gli esempi di provvedimenti inviati da un imperatore a destinatari operanti in un'altra *pars imperii* sono eccezionali<sup>49</sup> e, se non giustificabili in base a dati concreti, sospetti<sup>50</sup>.

Dunque, assumendo che la data della *subscriptio* (8.6.316) sia corretta, e che la battaglia di *Cibalae* si sia effettivamente verificata nell'ottobre del 316, si aprono almeno tre scenari: a) la costituzione proviene da Costantino, pur essendone richiesta l'esecuzione a un soggetto operante nell'altra parte dell'impero; b) l'*inscriptio* riporta un destinatario er-

<sup>47</sup> V. *ex plurimis* HIL., *coll. antiar.* p. 58.7-8: *didicimus in media ecclesia Athanasium, Marcellum [...] cum Ossio et Protogene sedere simul et disputare*; p. 58.15-16: *mandauimus illis, qui cum Protogene et Ossio fuerunt; et passim*.

<sup>48</sup> Un *résumé* (non neutrale) dello *status quaestionis* e della principale bibliografia precedente in H.A. POHLSANDER, *The Date of the Bellum Cibalense: A Re-examination*, in *AncW*, 26.1, 1995, 89-101; la datazione al 314 è stata riproposta, sulla base dei tradizionali argomenti, da J.-P. CALLU, *Naissance de la dynastie Constantinienne: le tournant de 314-316*, in "Humana sapit". *Études d'antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, a cura di J.-M. CARRIÉ-R. LIZZI TESTA, Turnhout 2002, 115.

<sup>49</sup> Un elenco delle eccezioni alla regola in M.A. DE DOMINICIS, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra «Occidente ed Oriente» nel Basso Impero Romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *RIL*, 87, 1954, 387-390; cf. J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles*, Paris 1979, 24 ss.; per due possibili esempi si permetta un rinvio a M. PEDONE, *Spätromische Kaiserkonstitutionen* cit., 197 n° 28 e 201 ss. n° 39.

<sup>50</sup> Alcuni esempi di eccezioni apparenti, probabilmente causate da corruzioni testuali, sono discussi da S. SCHMIDT-HOFNER, *Ostentatious Legislation: Law and Dynastic Change, AD 364-365*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the 4<sup>th</sup> Century AD*, a cura di J. WIENAND, Oxford-New York 2015, 353-358.

rato o da identificarsi con un individuo diverso dal vescovo di Serdica; c) l'*inscriptio* riporta come emittente Costantino, ma l'epistola è stata redatta dalla cancelleria di Licinio.

a) La prima ipotesi è stata sostenuta da Calderone<sup>51</sup> sulla base di una ricostruzione storica generale (anch'essa risalente almeno a Seeck<sup>52</sup> nell'impianto, e poi fatta propria anche da Stein)<sup>53</sup> per cui l'impero sarebbe stato caratterizzato da una completa unità normativa fino al *bellum Cibalense*, all'esito del quale vi sarebbe stata non solo una nuova fissazione dei confini tra le diverse prefetture, ma anche una piena separazione a livello legislativo: dopo la guerra civile, in sostanza, i due augusti avrebbero legiferato autonomamente (e non in nome dell'intero collegio imperiale) sulla propria *pars imperii*, entro i cui soli termini le leggi così emesse da ciascuno sarebbero state valide. Conseguentemente, fino al primo conflitto tra i due imperatori, ciascuno avrebbe legiferato per tutto l'impero, e così avrebbe potuto indirizzare i propri atti legislativi anche a destinatari attivi nelle prefetture di competenza del collega.

Questa tesi presenta numerosi punti di debolezza: postula un'interpretazione storica non convincente delle residue costituzioni attribuibili a Licinio nei codici Teodosiano e Giustiniano e della *rescissio actorum* voluta da Costantino in seguito alla definitiva sconfitta di Licinio<sup>54</sup>; generalizza in misura eccessiva la mancata menzione di Costantino e dei suoi figli in una singola iscrizione proveniente da Salsovia<sup>55</sup>; implica l'adesione a un'impostazione poco condivisibile sul tema della validità regionale o illimitata della legislazione proveniente da un augustus<sup>56</sup>. Ciò che tuttavia squalifica più significativamente tale teoria è un'aporia interna alla sua applicabilità alla costituzione *ad Protogenem*; la ricostruzione generale di Seeck, infatti, può essere sintetizzata come segue: i codici recano alcune tracce della legislazione di Licinio, malgrado i

<sup>51</sup> S. CALDERONE, *Intorno ai problemi cit.*, 381.

<sup>52</sup> O. SEECK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, 1, Stuttgart 1897, 164-165; ID., *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, 1 Anh., Berlin 1910, 507 s.

<sup>53</sup> E. STEIN, *Geschichte des spätromischen Reiches – Histoire du bas-empire*, 1, a cura di H. LEPPIN-M. MAIER, Darmstadt 2023, 144.

<sup>54</sup> Su tali temi v. *infra*.

<sup>55</sup> *IScM V 290b* (EDCS-11300824).

<sup>56</sup> Per un riesame della questione della validità generale o territorialmente limitata alla rispettiva *pars imperii* delle costituzioni imperiali v. P. RIEDLBERGER, *Prolegomena zu den Spätantiken Kaiserkonstitutionen*, Stuttgart-Bad Cannstadt 2020, 89 ss.

suoi atti siano stati invalidati dopo che egli era stato dichiarato nemico pubblico e pertanto ne era stata revocata la legittimità del potere; queste leggi sono tutte databili entro l'autunno del 314, data in cui Seeck colloca il *bellum Cibalense*; tali *leges* sarebbero quindi state inserite nei codici malgrado la *rescissio actorum* subita da Licinio in quanto inizialmente emanate in nome dell'intero collegio imperiale, e poi erroneamente attribuite a Costantino dopo l'*abolitio* del nome di Licinio; leggi successive al *bellum Cibalense* non avrebbero potuto trovare posto, nemmeno per errore, nei codici Teodosiano e Giustiniano, perché esse sarebbero state emanate non in nome del collegio imperiale, ma del solo Licinio (o, al più, di questo e dei suoi cesari), e conseguentemente sarebbero state immediatamente riconoscibili come provenienti dal tiranno, e pertanto scartate dalla compilazione. È evidente, a questo punto, che tale ricostruzione non può essere accettata laddove si dati il *bellum Cibalense* al 316, se non correggendone almeno in parte i presupposti, il che imporrebbe di tentare di fornire una qualche spiegazione del fatto che i codici non trasmettano costituzioni attribuibili a Licinio per gli anni 315 e 316. Ciò, di fatto, riproporrebbe il problema del perché Licinio, pur essendo stato ancora provvisto del potere di legiferare autonomamente nel 316, avesse lasciato che Costantino si ingerisse nelle questioni religiose della sua 'parte' di impero, proprio in un momento in cui i rapporti tra i due augusti si corrodevano al punto da portare alla spedizione balcanica di Costantino e alla battaglia di *Cibalae*. Insomma, si pongono una serie di questioni che esigerebbero argomenti più cogenti da parte di chi volesse farsi carico di sostenere questa tesi.

b) Passando alla seconda linea interpretativa, il Protogene evocato dall'*inscriptio* potrebbe essere, almeno in astratto, una persona diversa dal vescovo di Serdica noto dalla tradizione conciliare. Tuttavia, considerando la qualifica di vescovo ivi riportata e il fatto che anche nelle fonti ecclesiastiche coeve i nomi di Osio di Cordova e Protogene di Serdica sono accostati come esponenti di spicco del Cristianesimo dell'epoca<sup>57</sup>, l'ipotesi dell'identificazione appare, almeno agli occhi di chi scrive, in concreto piuttosto probabile.

c) Si consideri, dunque, il terzo scenario: quello che l'epistola *ad*

<sup>57</sup> Per uno sguardo d'insieme sulle fonti riguardanti Osio v. V.C. DE CLERCQ, *Ossius of Cordova. Contribution to the History of the Constantinian Period*, Washington D.C. 1954; J.J. AYÁN-M. CRESPO-J. POLO-P. GONZÁLEZ, *Osio de Córdoba. Un siglo de la historia del cristianismo*, Madrid 2013.

*Protogenem* possa essere stata emessa da Licinio. Si cercherà qui di passare rapidamente al vaglio una serie di questioni, al fine di valutare se e in che misura sia concepibile che C. 1.13.1 possa effettivamente essere ascritta non a Costantino, ma al suo collega.

Partendo dalla componente formale, si deve in primo luogo ricordare che il fatto che quattro costituzioni provenienti dal Codice di Giustiniano rechino il nome di Licinio direttamente nell'*inscriptio*<sup>58</sup> non depone in alcun modo contro la possibilità di ascrivere a quest'ultimo altre *leges* nei codici a noi pervenuti: l'*abolitio* disposta da Costantino nei confronti della memoria di Licinio, infatti, fa dell'omissione del nome di quest'ultimo la regola, e dei quattro casi di cui sopra un'assoluta eccezione, tanto più che altre ragioni testuali (in due casi la *subscriptio sine die et consule*, in un caso l'*inscriptio* con la formula *exemplum sacrarum litterarum*) inducono, sulla scorta di numerosi e autorevoli studiosi<sup>59</sup>, a ipotizzare che per tali provvedimenti la fonte del Codice di Giustiniano non fosse il Codice Teodosiano, bensì una versione *aucta* del Codice Ermogeniano, aggiornata prima del 324 e poi adoperata dai compilatori costantinopolitani. Ciò non toglie che altre costituzioni provenienti dalla cancelleria di Licinio possano essere sopravvissute alla *rescissio* disposta da Costantino, continuando a essere, previa l'eliminazione del nome del *tyrannus*, applicate e conservate in archivi o repertori, fino a essere incluse nel *codex Theodosianus* recando nell'*inscriptio* il solo nome dell'altro membro del collegio regnante: Costantino. È stato merito di Corcoran, valorizzando alcune intuizioni di Seeck<sup>60</sup>, quello di riportare all'attenzione della dottrina il tema delle vestigia residue dell'attività normativa di Licinio nei codici, indagando su alcuni esemplari di legislazione imperiale che, *ratione loci* e *ratione temporis*, furo-

<sup>58</sup> C. 3.1.8 (Imp. Constantinus et Licinius AA. ad Dionysium); C. 6.1.3 (Imp. Constantinus et Licinius AA. ad Probum); C. 7.16.41 (Imp. Constantinus et Licinius AA. ad Titianum praesidem Cappadociae); C. 7.22.3 (Exemplum sacrarum litterarum Constantini et Licinii AA. ad Dionysium vice praefectorum agentem).

<sup>59</sup> La data di aggiornamento del Codice Ermogeniano è fissata tra il 314 e il 319 da D. LIEBS, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien*, Berlin 1987, 141. Il *terminus ante quem* del 324 per l'aggiornamento dell'Ermogeniano, di cui è presumibile l'origine orientale, è tenuto fermo anche da S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs*, Oxford 1996, 36. Per una più approfondita ricognizione del dibattito sul tema, comprensivo delle diverse posizioni assunte da Mommsen nel corso del tempo, v. M.U. SPERANDIO, *Codex Gregorianus. Origini e Vicende*, Napoli 2005, 140 ss. e 242 ss.

<sup>60</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 52-54.

no probabilmente emesse da questo prima di essere dichiarato nemico pubblico<sup>61</sup>. A quest'ultimo proposito, è appena il caso di sottolineare che, malgrado il tenore generale del primo provvedimento di *rescissio* del 16.5.324<sup>62</sup>, da almeno due leggi successive è evidente che Costantino non revocò tutti gli atti emanati dal *tyrannus*, bensì soltanto quelli disposti in modo non 'legittimo'<sup>63</sup>; ciò è in linea con quanto noto anche per altri imperatori *damnati*, le cui *constitutiones*, se non manifestamente viziate in quanto sovversive dell'ordine costituzionale, non erano abolite, procedendosi unicamente alla rimozione del nome del sovrano emittente<sup>64</sup>.

Discussa la questione sul piano tecnico-formale, è opportuno considerare, almeno sommariamente, se e quanto sia plausibile iscrivere la costituzione *ad Protogenem* all'interno della politica legislativa e religiosa di Licinio<sup>65</sup>. Chi ha visto in costui un imperatore mai veramente vicino alle istanze dei Cristiani potrebbe forse intravedere un elemento in favore di questa ipotesi leggendo con accezione dispregiativa il sintagma *sub*

<sup>61</sup> S. CORCORAN, *Hidden cit.*, 97 ss.

<sup>62</sup> CTh. 15.14.1. Const. A. ad Constantium pp. *Remotis Licini tyranni constitutionibus et legibus omnes sciant veteris iuris et statutorum nostrorum observari debere sanctionem*. P. XVII kal. Iun. Crispo III et Constantino III Caess. cons. ss.

<sup>63</sup> CTh. 15.14.2. Const. A. ad universos provinciales. *Tyranni et iudicum eius gestis infirmatis nemo per calumniam velit quod sponte ipse fecit evertere nec quod legitime gestum est*. Dat. prid. id. Feb. Paulino et Iuliano cons. (12.2.325); CTh. 15.14.3. Const. A. Antiocho p. vigilum. *Quae tyrannus contra ius rescipit non valere praecipimus, legitimis eius rescipitis minime impugnandis*. Dat. VIII id. Iul. Romae Constantino A. VII et Constantio C. cons. (8.7.326). Alcuni spunti sulla questione di 'legittimità' delle *leges* imperiali nel Tardoantico in L. DE GIOVANNI, *In tema di lex imperiale tra IV e V secolo*, in *Tradizione romanistica e costituzione*, 2, a cura di M.P. BACCARI-C. CASCIONE, Napoli 2006, 1298 ss.

<sup>64</sup> Un esempio piuttosto noto, per l'età del principato, è quello dell'*edictum* tradito come adespotato da *BGU II 628 recto*, che – malgrado alcune opinioni di diverso segno, che non hanno potuto tener conto delle indicazioni cronologiche ricavabili dal primo documento sul *verso* – è da attribuirsi a Nerone. Per un *résumé* del dibattito in merito e per maggiori dettagli sul *recto* e sul *verso* del papiro si vedano le riedizioni in corso di pubblicazione per il secondo volume del *Corpus of Latin Texts on Papyrus* (rispettivamente *CLTP II 25*, di P. BUONGIORNO, e *CLTP II 26-7*, di M. PEDONE). Per un quadro generale sul tema della *rescissio actorum* v. G. SAUTEL, *Usurpation du pouvoir impérial dans le monde romain et rescissio actorum*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, 3, Milano 1956, 463 ss.; più di recente, F. AMARELLI, *Trasmissione rifiuto usurpazione*, Napoli 2008, 137 ss.

<sup>65</sup> Cfr. le analoghe riflessioni in merito di S. CORCORAN, *The Empire cit.*, 284 ss.

*adspectu plebis*, usato proprio in C. 1.13.1 per riferirsi all'assemblea dei fedeli<sup>66</sup>. Al di là di questa suggestione, tuttavia, si può osservare che, benché le fonti storiche a nostra disposizione siano piuttosto avare di notizie in merito alle leggi emanate dal collega di Costantino, la tradizione manoscritta dell'atto universalmente noto con la discussa denominazione di 'Editto di Milano' rimonta a esemplari di cui proprio Licinio aveva ordinato l'affissione pubblica in Oriente: ciò è esplicitamente narrato da Lattanzio<sup>67</sup>. L'iniziale partecipazione di entrambi gli imperatori alla legislazione di favore ai Cristiani è riferita anche da Eusebio:

EUSEB., *HE*. 10.2.2: ... ἀλλὰ καὶ βασιλεῖς οἱ ἀνωτάτω συνεχέσι ταῖς ὑπὲρ Χριστιανῶν νομοθεσίαις τὰ τῆς ἐκ θεοῦ μεγαλοδωρεᾶς ἡμῖν εἰς μακρὸν ἔτι καὶ μείζον ἐκράτουν, ἐφοῖτα δὲ καὶ εἰς πρόσωπον ἐπισκόποις βασιλέως γράμματα καὶ τιμαὶ καὶ χρημάτων δόσεις.

(... ma anche i sovrani con il più alto potere rafforzarono in misura ancora maggiore e migliore i frutti della generosità di Dio verso di noi tramite una ricca legislazione in favore dei Cristiani, e verso le persone dei vescovi vi era un flusso continuo di epistole imperiali, onori e donazioni di ricchezze).

Il fatto che il provvedimento del 316 sia favorevole ai Cristiani, dunque, non impone *per se* di intervenire a tutti i costi sulla *subscriptio* di C. 1.13.1 per attribuire direttamente il provvedimento alla cancelleria di Costantino<sup>68</sup>, così operando l'ennesima proposta di emendazione

<sup>66</sup> Recuperando un'idea di M. SARGENTI, *Il diritto privato* cit., 288, secondo la quale – a proposito di tale provvedimento – «chi lo ha materialmente redatto non doveva avere troppe simpatie per i cristiani». È il caso di precisare che lo studioso ascriveva pacificamente l'epistola a Costantino, ipotizzando che il tenore letterale dell'epistola (a suo avviso, appunto, in un certo modo sprezzante della comunità cristiana) fosse dovuto ad alcuni funzionari della sua cancelleria.

<sup>67</sup> LACT., *mort. pers.* 48.1-12: *Licinius vero <...> Nicomediam ingressus gratiam Deo, cuius auxilio vicerat, retulit <...> de restituenda ecclesia huius modi litteras ad praesidem datas proponi iussit*. La *versio Graeca* proposta da Eusebio (*HE*. 10.5.1-14) presenta minime varianti testuali, che potrebbero anche derivare dall'uso di un antigrafo differente (corrispondente a un'altra redazione dell'atto, presumibilmente redatta e affissa in Oriente anch'essa): v. N. LENSKI, *Il valore dell'editto di Milano, in Costantino a Milano. L'editto e la sua storia (313-2013)*, a cura di R. MACCHIORO, Milano 2017, 20.

<sup>68</sup> Oltre alla ridatazione al 323 proposta da Seeck (*supra*, § 3), si tenga presente

nell'incerta selva della tradizione dei Codici<sup>69</sup>. L'argomento più forte contro la possibilità di iscrivere la costituzione in esame a Licinio – e, a sommosso avviso di chi scrive, anche l'elemento che con maggiore efficacia potrebbe militare in favore della proposta di ridatazione al 323 avanzata da Seeck – rimane la difficoltà di rinvenire, nel 316 o in altra data anteriore, traccia di altre misure legislative che attribuiscono funzioni secolari al clero cristiano, nel cui contesto inserire anche l'epistola in tema di *manumissio in ecclesia*<sup>70</sup>; osservazione che, peraltro, mantiene una sua pregnanza anche tenendo ferma l'attribuzione a Costantino. Il problema potrebbe risultare più agevolmente superabile accettando l'ipotesi che CTh. 1.27.1, che postula come già esistente l'*episcopale iudicium*, sia stata emanata nel 318, ma nell'affrontare la questione grande cautela è imposta non solo dalle ben note problematiche legate alla genesi e all'originaria natura della giurisdizione vescovile<sup>71</sup>, ma anche

anche l'ipotesi di emendazione *VI K. dec. Sabino et Rufino cons.* (27.12.316) prospettata da S. CORCORAN, *The Empire* cit., 307, sulla scia di un'intuizione di T. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge (MA)-London 1982, 73 nt. 116. Si noti che quest'ipotesi raccoglie, nella sostanza, l'eredità di un intervento di Manlio Sargenti proprio in occasione del primo convegno della Costantiniana, di cui qui si celebra il cinquantennale: M. SARGENTI, *Il diritto privato* cit., 290-292.

<sup>69</sup> Sempre apprezzabile il monito di H. KRAFT, *Kaiser Konstantins religiöse Entwicklung*, Tübingen 1955, 68: «Die etwa dreißig hierhergehörigen Gesetze Konstantins lassen sich nicht gleich den sonst hier behandelten Quellen für die religiöse Entwicklung des Kaisers benutzen. Das liegt an der Unsicherheit der Datierung; zu zwei Dritteln haben Mommsen und vor allem Seeck die Überlieferung korrigieren müssen. Die Rekonstruktionsversuche überzeugen von der Unzuverlässigkeit der Überlieferung, weniger von der Richtigkeit der Emendationen».

<sup>70</sup> V. già *supra*, in testa al § 3.

<sup>71</sup> La bibliografia sul tema è sterminata. Ci si limiterà qui a richiamare, con riguardo alla possibilità che alle pronunce dei vescovi cristiani si fosse dapprima riconosciuto lo stesso valore accordato a quelle dei sacerdoti del culto ebraico, E. VOLTERRA, rec. di G. Vismara, *Episcopalis audientia. L'attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono*, in *SDHI*, 13-14, 1947-1948, 358 ss.; sulla genesi arbitraria dell'istituto, sulle tempistiche e sulle modalità del suo riconoscimento legislativo v. *ex plurimis* E. HERMANN, *Ecclesia* cit., 72 ss.; M.R. CIMMA, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989, *passim* e spec. 33 ss.; G. CRIFÒ, *A proposito di episcopalis audientia*, in *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV<sup>e</sup> siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol*, a cura di M. CHRISTOL-S. DEMOUGIN-Y. DUVAL-C. LEPELLEY-L. PIETRI, Rome 1992, 398 ss.

dalle incertezze sull'esattezza della *subscriptio* di tale costituzione<sup>72</sup>, peraltro nota mediante una peculiare tradizione manoscritta<sup>73</sup>.

Resta da esaminare, pur brevemente, da quali fonti Sozomeno abbia potuto ricavare la notizia delle tre leggi costantiniane in tema di *manumissio in ecclesia*. Lo storico riferisce di conoscere i tre νόμοι per il fatto che essi si trovavano solitamente richiamati in calce agli atti di manomissione *in ecclesia*. Se si attribuisce credito alla sua testimonianza, si potrebbe supporre che egli abbia tratto la notizia dai *gesta ecclesiastica*, o comunque da copie di singoli affrancamenti che ne siano state estratte: considerando che una delle *tres leges* è sicuramente quella *ad Osium*, la cui datazione al 321 non è mai stata messa in discussione, questo anno costituirebbe un primo sicuro *terminus post quem* per i documenti dai quali lo storico della Chiesa potrebbe aver tratto la notizia; la circostanza che costui attribuisca le costituzioni al solo Costantino potrebbe, allora, derivare dal fatto che gli *acta* eventualmente visionati dallo storico della Chiesa fossero posteriori al 16.5.324 (*abolitio* della memoria di Licinio), il che basterebbe a spiegare la rimozione del nome di quest'ultimo dalle *inscriptiones* delle *leges* ivi riportate<sup>74</sup>.

Un'estesa indagine di van Nuffelen sulle *historiae ecclesiasticae* di IV-V sec. d.C. ha tuttavia mostrato, sulla base di argomenti non futili, che i richiami di Sozomeno a fonti archivistiche sono assai spesso fittizi, celando di norma l'uso di testimonianze di più agevole reperibilità<sup>75</sup>. I riferimenti ad atti legislativi, in particolare, proverrebbero pressoché integralmente dal Codice Teodosiano, di cui Sozomeno –

<sup>72</sup> Cfr. *ex plurimis* S. CORCORAN, *The Empire* cit., 286; A. BARBERO, *Costantino* cit., 596 s.

<sup>73</sup> Una recente sintesi dello *status quaestionis* in P. RIEDLBERGER, *Prolegomena* cit., 195 s.

<sup>74</sup> È appena il caso di notare che, a prescindere da quanto sia veridico il richiamo di Sozomeno agli atti di manomissione come sua fonte, o da quanto plausibile si voglia reputare la possibilità che l'epistola *ad Protogenem* provenga dalla cancelleria dell'Oriente liciniano, la ricostruzione della tradizione testuale sottesa alla testimonianza di Sozomeno rimane inalterata, perché – a meno di non voler sostenere, sulla scia di Seeck (*supra*, *apud* nt. 42), la completa rottura dell'unità legislativa dell'impero tra il *bellum Cibalense* e la definitiva destituzione di Licinio – l'assenza dell'*inscriptio* collegiale nelle sue fonti postula comunque una spiegazione di questo tipo (originaria attribuzione al collegio imperiale, successiva rimozione del nome di Licinio e mantenimento di quello del solo Costantino nella seguente tradizione manoscritta).

<sup>75</sup> P. VAN NUFFELEN, *Un héritage* cit., 252-254.

sia come σχολαστικός attivo presso il foro di Costantinopoli<sup>76</sup>, sia nella redazione della sua opera storica<sup>77</sup> – fece sicuro impiego. Quale che sia il grado di veridicità che si intenda attribuire alla menzione dei γραμματεῖα τῶν ἐλευτεριῶν<sup>78</sup> – atti che non necessariamente richiedevano profonde ricerche di archivio per essere visionati, dal momento che lo storico della Chiesa vi si sarebbe ben potuto imbattere anche semplicemente nell'esercizio delle sue funzioni di avvocato e di clerico – non è superfluo vagliare l'ipotesi che (anche?) il *Theodosianus* possa aver rappresentato la fonte da cui Sozomeno abbia ricavato la notizia dei τρεῖς νόμοι di età costantiniana. Si è già ricordato *supra* che la costituzione *ad Osium* è, in effetti, trasmessa dalla tradizione del Codice Teodosiano, essendoci nota tramite il *Breviarium Alaricianum*, e che l'epistola *ad Protogenem*, giunta a noi mediante il Codice di Giustiniano, si trovava presumibilmente raccolta anche in quello di Teodosio II. Con riguardo al 'terzo' provvedimento, pur nell'impossibilità di fare supposizioni che vadano oltre il grado della mera speculazione, non è inverosimile che Sozomeno possa averlo reperito nella codificazione del 437, tanto più se si immagina che esso si presentasse con i connotati di una *lex generalis*.

##### 5. Alcune riflessioni di sintesi

Alla luce della rapida disamina proposta nelle pagine che precedono, è possibile tentare di trarre un primo bilancio sulla legislazione di età costantiniana in tema di *manumissio in ecclesia* tra Oriente e Occidente.

Un primo provvedimento, della cui esistenza ragguaglia l'*incipit* della costituzione *ad Protogenem* (C. 1.13.1) con il suo riferimento a ciò che *iam dudum placuit*, fu forse emanato in un momento che risulta attualmente impossibile datare con maggior precisione, ma che difficilmente può risalire più indietro della fine del 312. Un secondo intervento, sulla cui datazione e attribuzione residua non poca incertezza, fu forse emanato nel 316 e indirizzato a un soggetto identificabile con alta probabilità con il vescovo di Serdica, nei pressi del confine tra Oriente e

<sup>76</sup> P. VAN NUFFELEN, *Un héritage* cit., 54 s.

<sup>77</sup> P. VAN NUFFELEN, *Un héritage* cit., 253.

<sup>78</sup> *Supra*, nt. 1.

Occidente. Che tale atto sia stato formalmente emanato da Costantino o da Licinio è questione sostanzialmente aperta, mancando dati definitivi sulla cronologia del *bellum Cibalense* ed essendo plausibili, benché non sempre probabili, differenti emendazioni alla *subscriptio* trādita dal Codice di Giustiniano. Ad ogni modo, che ciò dipenda o meno da un'ispirazione costantiniana<sup>79</sup>, la politica dei due imperatori in merito al Cristianesimo fu probabilmente piuttosto omogenea in principio. Fu solo in un momento successivo, collocabile forse attorno ai *decennalia* del regno di Costantino<sup>80</sup> (ma forse anche oltre, fino a una data che si può abbassare fino al 321)<sup>81</sup>, che all'interno dell'impero si verificò una cesura politica che si riflesse anche sul piano religioso e che sfociò nel conflitto militare: è in questa fase che, utilizzando le parole di Eusebio, «si aveva l'impressione che l'impero romano nel suo complesso fosse diviso in due parti, simili al giorno e alla notte»<sup>82</sup>. È probabilmente in tale temperie che si collocano il terzo νόμος dell'epoca in tema di *manumissio in ecclesia*, emanato certamente in Occidente da Costantino e diretto a Osio di Cordoba, e la legge costantiniana sulla liceità di manomettere ed emancipare la domenica.

Tra Oriente e Occidente, in sintesi, si evidenzia un'omogeneità di fondo in termini di indirizzi legislativi in tema di *manumissio in ecclesia*, diramati – per quanto ci è noto – tramite epistole imperiali dirette a vescovi. A ciò non necessariamente dovette corrispondere un alto grado di uniformità nella diffusione dell'affrancamento ecclesiastico in tutti i territori dell'impero, come sembra potersi evincere da una fonte più tarda, un estratto dagli atti del Concilio di Cartagine del 401 in cui il clero africano si interroga sui profili giuridici della *manumissio in ecclesia* e si propone a tal riguardo di indirizzare un quesito formale all'imperatore, inviando anche un legato in Italia per ottenere delucidazioni in merito dalla Chiesa locale<sup>83</sup>. Che tale stato di incertezza, addirittura all'interno

<sup>79</sup> V. N. LENSKI, *Il valore dell'editto* cit., 22 ss.

<sup>80</sup> EUSEB., *VC.* 1.48-54.

<sup>81</sup> V. S. CORCORAN, *The Empire* cit., 195.

<sup>82</sup> EUSEB., *VC.* 1.49.1: ὡς δοκεῖν τὴν σύμπασαν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἀρχὴν δυοῖς τμήμασιν ἀποληφθεῖσαν εὐκέναι νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ (trad. it. L. Franco, *Vita di Costantino*, Milano 2009, 145).

<sup>83</sup> *Reg. eccl. Carth.* ll. 532-9 (*Exc. ex Conc. Carth.* 16.6.401 § 64) De manumissionibus in ecclesia celebrandis ab imperatore poscendum. *De manumissionibus sane in ecclesia dicendis, si id nostri consacerdotes per Italiam facere reperiuntur, nostrae etiam erit fiduciae istorum ordinem sequi, data plane licentia misso legato, ut quaecum-*

della stessa *pars imperii*, derivi da una predilezione dello strumento legislativo dell'epistola rivolta a singoli vescovi, come potrebbe evincersi dalle costituzioni *ad Protogenem* e *ad Osium*, è impossibile affermare con sicurezza. Ad ogni modo, la Chiesa dovette probabilmente – come tutti – attendere l'emanazione del Codice Teodosiano per trovare una fonte di cognizione affidabile in merito alle *leges generales* applicabili alle proprie esigenze.

#### SINTESI

Il contributo si propone un riesame delle origini della *manumissio in ecclesia* a partire da SOZ., *HE* 1.9.6-7, che attribuisce a Costantino tre leggi (τρεῖς ἔθετο νόμους) che fissarono i contorni fondamentali dell'istituto. Nel corso della trattazione ci si interrogherà, ripercorrendo i termini essenziali di un dibattito storiografico di lungo corso, sull'identificazione e datazione di tali provvedimenti, discutendo il problema delle fonti dalle quali Sozomeno avrebbe tratto la notizia e alcune questioni legate all'attribuzione delle singole costituzioni, tema da inquadrare anche nella prospettiva dei rapporti legislativi tra Oriente e Occidente dell'impero prima della definitiva deposizione di Licinio.

#### PAROLE CHIAVE

*Manumissio in ecclesia* – Sozomeno – Storia ecclesiastica – Codice Teodosiano – Costantino – Licinio.

#### ABSTRACT

The paper proposes a re-examination of the origins of *manumissio in ecclesia* in the light of SOZ., *HE* 1.9.6-7, which attributes to Constantine three laws (τρεῖς ἔθετο νόμους) that provided the basic framework for the institution. The paper discusses the main terms of

*que digna fide pro statu ecclesiae et salute animarum agere potuerit, nos laudabiliter in conspectu Domini accepturos etc.*

a long-standing historiographical debate, focusing on the identification and dating of these enactments. It will also examine the sources from which Sozomenus claims to have drawn the information and the authorship of the constitutions. This issue will be enquired in the context of the legislative relations between the eastern and western parts of the empire prior to the final deposition of Licinius.

KEYWORDS

*Manumissio in ecclesia* – Sozomenos – History of the Church – Theodosian Code – Constantine – Licinius.

## Indice generale

ULRICO AGNATI, <i>Il dialogo tra Oriente e Occidente. Il caso della legislazione sul ripudio</i>	7
PAOLA BIAVASCHI, <i>Quod numquam fere accidit. Considerazioni sulla relazione tra opere gromatiche tardoantiche ed elementi di geometria greca</i>	41
PHILIPPE BLAUDEAU, <i>Chercher à rétablir le contact en plein schisme acacien. Étude d'une tentative de renouement entre les sièges d'Alexandrie et de Rome menée sous les auspices impériaux en 497</i>	63
FILIPPO BONIN, <i>La riunificazione costantiniana delle strutture amministrative dell'impero: il laboratorio della penisola italiana</i>	87
FRANCESCO BONO, <i>Filio Iustiniano Iohannes episcopus urbis Romae. A proposito di C. 1.1.8</i>	109
JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS, <i>El discurso oficial sobre la unidad del estado en los años 284-337: una propuesta de lectura desde la legislación tardoimperial</i>	127
EMILIO CAROLI, <i>I progetti codificatori di Teodosio II fra Oriente e Occidente: considerazioni preliminari</i>	157
MARCO CRISTINI, <i>La figura dell'ambasciatore nelle relazioni tra le gentes e l'impero d'Oriente nel VI secolo</i>	171
PAOLA OMBRETTA CUNEO, <i>Una costituzione occidentale per reintegrare il vescovo Atanasio nella sede di Alessandria in Egitto</i>	197
DAVIDE DAINESI, <i>I concili nella Chiesa antica, la forgia di una istituzione imperiale</i>	211
MARÍA VICTORIA ESCRIBANO PAÑO, <i>Oriente y Occidente: el diálogo político entre las dos partes del imperio bajo la dinastía teodosiana (395-455)</i>	231
IOLE FARGNOLI, <i>La fine dei giochi gladiatorii tra Oriente e Occidente</i>	265
CARLO FERRARI, <i>Prima origo mali: Claudiano, Rufino e la partitio del 395</i>	285

FRANCESCA GALGANO, <i>Verso Oriente. Riflessioni sull'identità fra estetica e integrazione</i>	311
ANNA MARIA GIOMARO, MARIA LUISA BICCARI, <i>Corrieri, trasporti, relazioni pubbliche d'affari sulle strade romane</i>	331
GIOVANBATTISTA GRECO, <i>La mobilità studentesca in CTh. 14.9.1</i>	355
ORAZIO LICANDRO, <i>L'Occidente conteso: Vandali, Ostrogoti e Giustiniano. Una storia tra unità e frammentazione</i>	371
RITA LIZZI TESTA, <i>Dalla divisione all'unità: un papa, un generale, una principessa in dialogo</i>	425
ESTEBAN MORENO RESANO, <i>Los archivos oficiales en el Codex Theodosianus</i>	453
FABRIZIO OPPEDISANO, <i>Il senato tra la città di Romolo e la città di Costantino</i>	471
MICHELE PEDONE, <i>Le origini della manumissio in ecclesia tra Oriente e Occidente</i>	493
ANDREA PELLIZZARI, <i>Tra Antiochia e l'Italia: le relazioni di Libanio con Roma e Milano attraverso alcune lettere degli anni di Costanzo II</i>	523
ELENA PEZZATO HECK, <i>La destinazione dei lucri nuziali mortis causa secondo Nov. Val. 35.8-9 e il libro siro-romano di diritto: un dialogo tra Occidente e Oriente?</i>	537
ALEXANDRA PIERRÉ-CAPS, <i>Sacratissimus comitatus. L'entourage impérial dans le Code Théodosien, approche sémantique (IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> s.)</i>	561
SALVATORE PULIATTI, <i>In coniunctissimi parte alia valebit imperii. Circolazione e conoscenza del diritto nel tardo impero</i>	579
DAVIDE REDAELLI, <i>Orientali in Italia e a Roma. Il contributo della documentazione epigrafica</i>	601
UMBERTO ROBERTO, <i>La crisi del senato di Roma in età giustiniana e le conseguenze sulla riflessione politica a Costantinopoli</i>	627
SILVIA SCHIAVO, <i>CTh. 7.16.2: comunicazione e mobilità di persone fra Occidente e Oriente</i>	653
BOUDEWIJN SIRKS, <i>Constitutional Aspects of the Division of the Roman Empire between East and West</i>	673
MARCO URBANO SPERANDIO, <i>La circolazione dei testi normativi tra Oriente e Occidente nel IV sec. d.C.: disposizioni costantiniane in tema di donazione nei Fragmenta Vaticana</i>	697
SANTO TOSCANO, <i>La via dell'Oriente nel primo cristianesimo: Girolamo da Roma a Betlemme</i>	735
<i>Atti</i>	759
<i>Materiali</i>	777
<i>Quaderni di lavoro</i>	779

Questo volume è stato stampato  
a Città di Castello (PG)  
nel mese di Maggio 2025

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia  
Tel. 075 4651075  
[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)  
[www.alienoeditrice.it](http://www.alienoeditrice.it)